

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 670-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio
di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja
l'8 settembre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Se un cittadino italiano che si sposa all'estero può assumere il cognome della moglie, come si chiamerà se e quando tornerà in Italia? Al di là della complessità del linguaggio tecnico, è sostanzialmente a questo problema che intende dare soluzione la «Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi», fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 e di cui con la presente relazione, previo parere unanime della Commissione esteri, si propone di autorizzare la ratifica.

Lo strumento adottato nella Convenzione è quello del «certificato uniforme plurilingue» definito dalla Commissione internazionale dello stato civile. Si tratta di uno speciale documento nel quale si attesta che i diversi cognomi in esso registrati identificano una stessa persona.

Il caso preso in esame dalla Convenzione nasce dal diffondersi di legislazioni innovative in materia di attribuzione del cognome quando si tratti di matrimonio contratto all'estero. Viene infatti consentito allo straniero che contrae matrimonio con la cittadina dell'altro Stato o di mantenere il proprio cognome o di prendere quello della moglie. Norme di questo genere operano già nella Repubblica Federale

di Germania ed in Austria. Ma il principio è in estensione e sono da prevedersi più larghe applicazioni.

Oltre a specificare le caratteristiche del certificato plurilingue, la Convenzione dispone che il documento possa essere rilasciato, previa presentazione dei documenti giustificativi, sia dalla autorità competente dello Stato di cui l'interessato è cittadino, sia da quella dello Stato presso il quale gli è stato attribuito l'altro cognome.

Va notato che, oltre alla materia matrimoniale, l'istituto di cui alla Convenzione può trovare applicazione anche in materia di filiazione e di adozione e che nelle sue previsioni rientrano anche i rifugiati e gli apolidi che vengono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente. Va precisato infine che il documento previsto dalla Convenzione ha soltanto finalità certificative e che «non può avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni legislative concernenti il cognome».

In relazione alla sua indubbia utilità la Convenzione merita di essere ratificata e pertanto la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore, MAZZOLA)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.